ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI DANNI AI VEICOLI A MOTORE ED AI NATANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, DAL FURTO E DALL'INCENDIO DEGLI STESSI

Art. 8

Commissioni provinciali per i periti assicurativi

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la leggittimazione degli esercenti l'attivita' di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attivita' di periodo assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Versione in vigore dal 13 marzo 1992, non più in vigore dal 13 novembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi
Estremi	Legge 17 febbraio 1992, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-del-ruolo-nazionale-dei-periti/art-8-commissioni-provinciali-per-i-periti-assicurativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it